

Bollettino n. 2 - giugno 2012

OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA PENALE

a cura di VALERIO de GIOIA

SOMMARIO: 1. Incostituzionalità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (mancata previsione circostanza attenuante). – 2. Guida in stato di ebbrezza. Confisca dell'autovettura concessa in leasing (esclusione). – 3. False attestazioni mediche in assenza di visita del paziente. – 4. Omicidio colposo; sosta sulla corsia di emergenza in caso di "colpo di sonno". – 5. Atti sessuali con minorenne: comportamento inerte o passivo dell'adulto. – 6. Maltrattamenti in famiglia: rapporto tra datore di lavoro e dipendente con carattere parafamiliare. – 7. Emissioni moleste di fumi e odori provenienti da un bar. – 8. Reati edilizi: manutenzione straordinaria in assenza di titolo abilitativo (esclusione).

(Rif. Normativo: art. 630 cod. pen.)

1. Incostituzionalità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (mancata previsione circostanza attenuante). – È costituzionalmente illegittimo l'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione) nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (Corte cost., 19 marzo 2012 - depositata il 23 marzo 2012, n. 68).

(Rif. Normativo: art. 186, secondo comma, lett. c), d. Lgs. 285/1992 e ss. mod.)

2. Guida in stato di ebbrezza. Confisca dell'autovettura concessa in leasing (esclusione). – Non è suscettibile di confisca (e, quindi, non può essere sottoposta a sequestro preventivo) la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. Qualora si consideri l'autovettura oggetto del contratto di leasing traslativo appartenente a terzo estraneo al reato in questione, all'utilizzatore, tuttavia, andrà applicata anche la sanzione accessoria del raddoppio della durata della

sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, come modificato dall'art. 3, comma 45, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2012 - depositata il 17 aprile 2012, n. 14484).

(Rif. Normativo: art. 480 cod. pen.)

3. False attestazioni mediche in assenza di visita del paziente. – I medici di base non possono emettere certificati medici di malattia per telefono e neppure prorogarli nel caso in cui abbiano visitato il paziente pochi giorni prima; in tal caso, la falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli emette il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti. In presenza di tali condotte è irrilevante l'accertamento dell'effettiva sussistenza della malattia o dell'induzione in errore da parte della paziente". (Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2012 - depositata il 15 maggio 2012, n. 18687).

(Rif. Normativo: artt. 45, 88 e 589 cod. pen.; art. 157, primo comma, lett. d), d. Lgs. 285/1992)

4. Omicidio colposo; sosta sulla corsia di emergenza in caso di "colpo di sonno". – Il "colpo di sonno" di cui rischia di essere vittima chi guida in condizioni di particolare stanchezza rientra a pieno diritto in quel concetto di "malessere" che giustifica la sosta nella corsia d'emergenza, ai sensi dell'art. 157, primo comma, lett. d), d. Lgs. n. 285 del 1992. Non integra il reato di omicidio colposo la condotta dell'autista di un Tir che, preso dallo sfinimento, si fermi in autostrada sulla corsia riservata, divenendo l'ostacolo contro cui poi vada a impattare una vettura a seguito dell'esplosione di uno pneumatico, con conseguente decesso del conducente. Il termine

malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 cod. pen., o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45, stesso codice, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida. (Cass. pen., sez. IV, 13 marzo 2012 - depositata il 18 maggio 2012, n. 19170).

(Rif. Normativo: art. 609-quater cod. pen.)

5. Atti sessuali con minorenni: comportamento inerte o passivo dell'adulto. – Il delitto di atti sessuali con minorenni, previsto dall'art. 609-quater cod. pen., sanziona anche gli atti sessuali compiuti dal minore sulla persona dell'adulto, autore del fatto, non rilevando la circostanza che quest'ultimo tenga un comportamento inerte o passivo di fronte alla partecipazione attiva o all'iniziativa della vittima. (Nel caso di specie gli atti sessuali, consistiti in baci con la lingua e toccamenti dall'inequivoca valenza erotica, sono stati posti in essere su iniziativa della vittima, figlia dell'imputato, il quale era rimasto inerte senza respingere gli approcci della minore). (Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 2012 - depositata il 9 marzo 2012, n. 9349).

(Rif. Normativo: art. 572 cod. pen.)

6. Maltrattamenti in famiglia: rapporto tra datore di lavoro e dipendente con carattere parafamiliare. – Le pratiche persecutorie poste in essere ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. *mobbing*) – integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia allorché il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma carattere parafamiliare; ciò accade in presenza di relazioni intense e abituali, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione di una parte nei confronti dell'altra,

fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (nel caso di specie è stata esclusa la configurabilità del reato non essendo emerso che tra l'imputato ed il lavoratore vessato vi fosse rapporto gerarchico e che l'imputato avesse poteri disciplinari nei confronti del personale). (Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2012 - depositata il 27 aprile 2012, n. 16094).

(Rif. Normativo: art. 674 cod. pen.)

7. Emissioni moleste di fumi e odori provenienti da un bar. – Il gestore del bar risponde del reato di cui all'art. 674 cod. pen. quando i fumi e gli odori sprigionati dalla cottura dei cibi molestino la famiglia che abita l'appartamento nei pressi del quale passa il tubo di scarico della cucina; ciò anche nel caso in cui gli accertamenti siano stati eseguiti nel corso di un'altra gestione del bar, la famiglia molestata non abbia sollevato alcun reclamo nei confronti del nuovo titolare e il provvedimento comunale che autorizza l'esercizio attesta che le immissioni non avrebbero potuto raggiungere livelli di intollerabilità. (Cass. pen., sez. III, 28 marzo 2012 - depositata il 4 maggio 2012, n. 16670).

(Rif. Normativo: art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380/2001)

8. Reati edilizi: manutenzione straordinaria in assenza di titolo abilitativo (esclusione). – Il titolo abilitativo (DIA o SCIA) non occorre se l'opera realizzata costituisce una mera variante in corso d'opera, anche se laddove integri una manutenzione straordinaria (nella specie è stato assolto dal reato di abuso edilizio il proprietario che aveva costruito due tettoie, in difformità parziale dall'autorizzazione, perché pertinenze strumentali all'edificio). (Tribunale Brindisi, 16 febbraio 2012, n. 174).

Sentenze per esteso

CORTE COSTITUZIONALE

(... omissis...)

Considerato in diritto

1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per i fatti di «lieve entità», analoga a quella applicabile, in forza dell'art. 311 cod. pen., al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'art. 289-bis del medesimo codice.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe i principi di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (art. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione), prevedendo, per il sequestro a scopo estorsivo, una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza e tutta compresa «verso l'alto» – la reclusione da venticinque a trenta anni – non ragionevolmente proporzionata all'intera gamma dei fatti riconducibili al modello legale.

Censurabile, per questo verso, sarebbe segnatamente la mancata previsione di una circostanza attenuante che consenta al giudice di mitigare la risposta punitiva, in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, sulla falsariga di quanto è consentito dall'art. 311 cod. pen. in rapporto al sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo. Al riguardo, emergerebbe, in effetti, una irrazionale disparità di trattamento di situazioni omologhe, per la piena assimilabilità della figura criminosa ora indicata al sequestro estorsivo, quanto a struttura, requisiti di fattispecie, risposta sanzionatoria e rango degli interessi tutelati.

2.– La questione è fondata, nei termini di seguito specificati.

3.– L'attuale assetto sanzionatorio del sequestro di persona a scopo di estorsione, delineato dall'art. 630 cod. pen., è l'epilogo di una serie di interventi normativi, ormai alquanto risalenti nel tempo e con i tratti tipici della legislazione "emergenziale" (artt. 5 e 6 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante «Nuove norme contro la criminalità»; art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 894, recante «Modifiche all'articolo 630 del codice penale»). Furono interventi sollecitati dallo straordinario, inquietante incremento, in quel periodo, dei sequestri di persona a scopo estorsivo, operati da pericolose organizzazioni criminali, con efferate modalità esecutive (privazione pressoché totale della libertà di movimento della vittima, sequestri protratti per lunghissimi tempi, invio di parti anatomiche del sequestrato ai familiari come mezzo di pressione) e richieste di riscatti elevatissimi, al cui pagamento spesso non seguiva la liberazione del sequestrato, che trovava invece la morte in conseguenza del fatto.

All'acuto allarme sociale generato da tali episodi il legislatore intese dare risposta tramite una "strategia differenziata". Da un lato, si procedette a un progressivo, cospicuo innalzamento della misura della pena edittale comminata dalla norma censurata: pena che, originariamente stabilita nella reclusione da otto a quindici anni (oltre la multa), venne fissata, da ultimo – quanto all'ipotesi semplice del reato – nella reclusione da venticinque a trenta anni. Si tratta di una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza, ove riguardata in una cornice di sistema: basti considerare che il minimo edittale è superiore sia al massimo della pena comminata per l'omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), sia al limite massimo di durata della reclusione stabilito in via generale dall'art. 23, primo comma, cod. pen. (ventiquattro anni). Dall'altro lato, e parallelamente, furono introdotte circostanze attenuanti volte a stimolare forme di ravvedimento dell'agente – qualificate in termini di «dissociazione» – in funzione della liberazione del sequestrato, dell'impedimento delle conseguenze ulteriori del reato o della collaborazione del reo con la giustizia.

Come attesta l'esperienza giudiziaria, la descrizione del fatto incriminato dall'art. 630 cod. pen. – rimasta invariata rispetto alle origini («chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione») – si presta, peraltro, a qualificare penalmente anche episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell'emergenza. Si tratta di fattispecie che – a fronte della marcata flessione dei sequestri di

persona a scopo estorsivo perpetrati “professionalmente” dalla criminalità organizzata, registratasi a partire dalla seconda metà degli anni '80 dello scorso secolo – hanno finito, di fatto, per assumere un peso di tutto rilievo, se non pure preponderante, nella più recente casistica dei sequestri estorsivi.

Rientrano in tale ambito, tra le altre, le fattispecie del genere che viene in discussione nel giudizio a quo: ossia i sequestri di persona attuati al fine di ottenere una prestazione patrimoniale, pretesa sulla base di un pregresso rapporto di natura illecita con la vittima. Come ricorda il giudice rimettente, la giurisprudenza di legittimità appare ormai unanime, dopo un intervento chiarificatore delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 17 dicembre 2003-20 gennaio 2004, n. 962), nel ritenere che simili fattispecie integrino il delitto in questione, ricorrendo il requisito dell'«ingiustizia» del profitto perseguito all'agente, dato che la pretesa che egli mira a soddisfare è sfornita di tutela legale, in quanto avente titolo in un negozio con causa illecita.

In queste e consimili evenienze, il fatto criminoso può assumere, tuttavia – e non di rado assume – connotati ben diversi da quelli delle manifestazioni criminose che il legislatore degli anni dal 1974 al 1980 intendeva contrastare: ciò, sia per la più o meno marcata “occasionalità” dell'iniziativa delittuosa (la quale spesso prescinde da una significativa organizzazione di uomini e di mezzi); sia per l'entità dell'offesa recata alla vittima, quanto a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale; sia, infine, per l'ammontare delle somme pretese quale prezzo della liberazione.

4.– Ciò premesso, questa Corte deve ribadire la propria costante giurisprudenza in ordine al sindacato di legittimità costituzionale sulla misura delle pene.

Al pari della configurazione delle fattispecie astratte di reato, anche la commisurazione delle sanzioni per ciascuna di esse è materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in quanto involge apprezzamenti tipicamente politici. La scelte legislative sono, pertanto, sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (ex plurimis, sentenze n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007 e n. 394 del 2006).

In questa prospettiva, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata una precedente questione di legittimità costituzionale, intesa del pari ad estendere al sequestro a scopo estorsivo una attenuante speciale per i fatti di «lieve entità» (ordinanza n. 240 del 2011). Nell'occasione, si discuteva, peraltro, dell'attenuante delineata dall'art. 3, terzo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), in rapporto al delitto – previsto dal medesimo art. 3 – di cosiddetto sequestro di ostaggi: attenuante in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi».

Al riguardo, questa Corte ha rilevato come la figura del sequestro di ostaggi risultasse inidonea a fungere da tertium comparationis ai fini considerati. Al di là di talune affinità strutturali, detta ipotesi criminosa è, infatti, più ampia e generica del sequestro estorsivo in relazione all'obiettivo della condotta, normativamente identificato nel fine di costringere un terzo a compiere o ad omettere un qualsiasi atto: circostanza dimostrata anche dall'espressa clausola di salvezza delle ipotesi previste dall'art. 630 cod. pen. (oltre che dall'art. 289-bis cod. pen.), con cui il citato art. 3 della legge n. 718 del 1985 esordisce e che imprime al delitto in parola un carattere “residuale”.

Il reato previsto dalla legge speciale si presta, pertanto, a ricomprendere anche fatti assai meno negativamente connotati di quelli sorretti da una finalità estorsiva. Il che può spiegare la previsione di una attenuante a effetto speciale, grazie alla cui applicazione la pena minima per il delitto in questione – parificata, quanto all'ipotesi semplice, a quella del sequestro estorsivo – può scendere a soli nove mesi di reclusione (ordinanza n. 240 del 2011).

A tale ultimo proposito, la Corte ha anche rilevato come l'accoglimento del petitum allora formulato dal giudice rimettente avrebbe provocato una sperequazione di segno contrario a quella denunciata. Ove la questione fosse stata accolta, infatti, la pena minima applicabile per il sequestro di persona a scopo di estorsione sarebbe risultata sensibilmente inferiore a quella irrogabile, ai sensi degli artt. 56, terzo comma, e 629 cod. pen., per l'estorsione, anche solo

tentata, attuata con modalità diverse e meno espressive di disvalore rispetto alla privazione dell'altrui libertà personale.

5.– È di tutta evidenza, peraltro, come le considerazioni ora ricordate non valgano in rapporto alla questione oggi in esame, concernente l'attenuante ad effetto comune applicabile, in virtù dell'art. 311 cod. pen., al delitto di sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo: questione che la citata ordinanza n. 240 del 2011 ha, del resto, precisato essere rimasta impregiudicata (nell'occasione, essa era stata prospettata dalla sola parte privata costituita, risultando perciò non scrutinabile). L'art. 311 cod. pen. stabilisce, in specie, che le pene comminate per i delitti previsti dal Titolo I del Libro II – vale a dire, i delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali rientra il sequestro terroristico o eversivo – «sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Diversamente dal sequestro di ostaggi, il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione si rivela, in effetti, pienamente idoneo a fungere da tertium comparationis, ai fini che qui interessano. Si tratta, infatti, di una figura non già "residuale", ma strettamente affine e sostanzialmente omogenea rispetto a quella del sequestro estorsivo, sotto tutta una serie di profili.

Sequestro terroristico o eversivo e sequestro estorsivo (nella sua attuale configurazione) hanno, anzitutto, una comune matrice storica. La figura delittuosa del sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo è stata, infatti, introdotta nell'ordinamento – in risposta all'allarmante ingravescenza del fenomeno dei sequestri con finalità politiche, registratasi in quel torno d'anni e sfociata in tragici episodi – dal decreto-legge n. 59 del 1978, accorpandola originariamente al sequestro estorsivo all'interno dello stesso art. 630 cod. pen. Fu la legge di conversione del decreto (legge n. 191 del 1978) a scindere le due figure, estrapolando il sequestro terroristico o eversivo dall'ambito dei delitti contro il patrimonio (Titolo XIII del Libro II) – collocazione palesemente incongrua sul piano sistematico – per trasferirlo nel nuovo art. 289-bis cod. pen., nella più corretta sede dei delitti contro la personalità interna dello Stato. Anche dopo tale separazione, peraltro, l'opzione iniziale ha avuto comunque un peso determinante nella riformulazione della figura del sequestro estorsivo, che è rimasta condizionata dall'intento di mantenere il parallelismo di disciplina con il sequestro terroristico o eversivo, secondo i ricordati canoni della "strategia differenziata" (al riguardo, sentenza n. 143 del 1984).

Sul piano, poi, della struttura della fattispecie, la condotta integrativa dei due delitti è identica, consistendo nel privare taluno della libertà personale. Le figure criminose si distinguono solo in rapporto alla finalità che sorregge la condotta (dolo specifico): di estorsione, in un caso, di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nell'altro.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, identica è anche la pena prevista per la fattispecie-base: la reclusione da venticinque a trenta anni.

Le due norme incriminatrici stabiliscono, poi, identici aggravamenti di pena collegati alla morte del sequestrato, di intensità crescente a seconda che si tratti di conseguenza non voluta dal reo (reclusione per anni trenta) o di evento volontariamente causato (ergastolo: artt. 289-bis, secondo e terzo comma, e 630, secondo e terzo comma, cod. pen.).

In rapporto ad entrambe le fattispecie sono previste, inoltre, analoghe circostanze attenuanti correlate alla «dissociazione» dell'agente dagli altri concorrenti nel reato, funzionali a favorire il recupero della libertà personale da parte del sequestrato (artt. 289-bis, quarto comma, e 630, quarto comma, cod. pen.); a evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o a stimolare il reo a prestare aiuto alla giustizia nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti (art. 630, quinto comma, cod. pen., che trova riscontro, quanto al sequestro terroristico o eversivo, nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15). Ancora: una ulteriore diminuzione di pena – per entrambi i delitti – è prevista a favore del «dissociato» che fornisca un contributo di eccezionale rilevanza, «anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata» (art. 6 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il

trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82). Riguardo a tale insieme di attenuanti si registrano soltanto delle marginali differenze nelle diminuzioni di pena, peraltro tutte a sfavore del sequestro terroristic o eversivo.

Identica è pure la speciale disciplina del concorso eterogeneo di circostanze, dettata dall'art. 289-bis, quinto comma, cod. pen. e dall'art. 630, sesto comma, cod. pen. in rapporto alle fattispecie aggravate dalla morte del sequestrato.

A ulteriore dimostrazione del parallelismo, il legislatore ha, infine, introdotto due clausole generali di equiparazione, stabilendo che le norme del codice penale che richiamano l'art. 630 e tutte le norme processuali vevoli in rapporto al sequestro estorsivo si applichino anche al sequestro terroristic o eversivo (artt. 9-ter e 10 del decreto-legge n. 59 del 1978).

A fronte di quanto precede, il fondamentale elemento di differenziazione tra le due figure criminose – vale a dire la diversità del bene giuridico protetto, riflessa nei contenuti del dolo specifico – non solo non impedisce la comparazione, ma rafforza, anzi, il giudizio di violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

A fianco della comune lesione della libertà personale del sequestrato, il sequestro terroristic o eversivo offende, infatti, secondo una corrente lettura, l'ordine costituzionale (usualmente identificato nell'insieme dei principi fondamentali che nella Carta costituzionale servono a definire la struttura e la natura dello Stato); il sequestro estorsivo attenta, invece, al patrimonio. Anche a voler considerare le proiezioni sovraindividuali che, secondo un diffuso indirizzo interpretativo, detta offesa patrimoniale presenterebbe, sul piano dello spostamento di ricchezze verso organizzazioni criminali e del loro conseguente potenziamento (proiezioni, peraltro, non indefettibili, quante volte il sequestro estorsivo risulti concretamente avulso da un contesto di criminalità organizzata), non può esservi comunque alcun dubbio in ordine alla preminenza del primo dei beni sopra indicati rispetto al secondo, nella gerarchia costituzionale dei valori.

Tale rilievo, se giustifica la sottoposizione del sequestro terroristic o eversivo a uno "statuto" in generale più severo di quello proprio del sequestro estorsivo, quale quello delineato dalle restanti disposizioni comuni ai delitti contro la personalità dello Stato, di cui agli artt. 301 e seguenti del codice penale (punibilità dell'istigazione non accolta, del semplice accordo per commettere il reato, della formazione di bande armate per realizzarlo eccetera), rende, di contro, manifestamente irrazionale – e dunque lesiva dell'art. 3 Cost. – la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie "gemella" che, coeteris paribus, aggredisce l'interesse di rango più elevato.

Ciò, tanto più ove si consideri la particolare funzione assolta da detta attenuante, rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali (non avendo il legislatore meglio precisato il concetto di «lievità» del fatto): funzione che consiste propriamente nel mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale.

Di qui anche una concorrente violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., nel suo valore fondante, in combinazione con l'art. 3 Cost., del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa (sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993).

Al riguardo, non giova obiettare – come fa l'Avvocatura dello Stato – che la pena del sequestro estorsivo potrebbe essere comunque mitigata tramite l'applicazione delle circostanze attenuanti comuni e, in particolare, di quelle previste dagli artt. 62, numeri 4, 5 e 6, e 114, primo comma, cod. pen. Ai fini del rispetto del principio di eguaglianza, il rilievo è inconferente, giacché la disciplina generale relativa alle attenuanti comuni si applica anche al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione: con la conseguenza che la censurata disparità di trattamento, connessa all'inapplicabilità al sequestro estorsivo dell'attenuante speciale, resta inalterata. Per altro verso, poi, l'attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 311 cod. pen., non "assorbe", in linea di principio, le attenuanti comuni evocate dalla difesa dello Stato,

che hanno propri e distinti presupposti di applicabilità. Considerazioni, queste, estensibili, *mutatis mutandis*, anche alle attenuanti speciali connesse alla dissociazione, applicabili a entrambe le figure criminose, e alle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

6.– Al tempo stesso, l'accoglimento dell'odierno *petitum* non determina le incongruenze di segno opposto, evidenziate da questa Corte con riguardo alla questione concernente l'attenuante speciale per i fatti di lieve entità prevista in rapporto al sequestro di ostaggi (ordinanza n. 240 del 2011).

Discutendosi di una attenuante ad effetto comune – che determina, cioè, una riduzione della pena edittale nella misura ordinaria stabilita dall'art. 65, numero 3, cod. pen. (non eccedente un terzo) – la pena minima irrogabile per il sequestro di persona a scopo di estorsione, anche nel caso di riconoscimento dell'attenuante in questione, resta comunque largamente superiore a quella della tentata estorsione.

7.– Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le censure formulate dal rimettente in relazione al principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.) restano assorbite.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2012.

TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI

(... *omissis*...)

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 24.6.11 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, L. C. era tratta a giudizio per rispondere del reato in rubrica ascritto.

Esperate le formalità preliminari, si procedeva alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

A questo punto, le parti concordemente chiedevano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della c.n.r. ed allegati contenuti nel fascicolo del PM.

All'esito, le parti rassegnavano le conclusioni riportate in atti.

Le risultanze processuali non consentono di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato ascritto.

Ed invero, dagli atti investigativi acquisiti ex art. 493 co. 3 c.p.p. - e dunque pienamente utilizzabili a fini decisori - risulta che a seguito di sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale veniva accertato che l'imputata, titolare dell'immobile sito in Brindisi in c.da Sbitri nel complesso denominato A.C., aveva realizzato, in difformità rispetto a quanto assentito con concessione edilizia n.60/2001 del 1.3.2001 due tettoie a falda spiovente, occupanti in proiezione una superficie rispettivamente di mq.35.00 e mq.11.50, ed un'altezza media di m.2.65.

Lo stato dei luoghi risultava altresì rappresentato dai rilievi fotografici eseguiti in occasione del suddetto sopralluogo, ed allegati agli atti del procedimento.

Tanto precisato, si deve preliminarmente osservare in punto di diritto come l'abuso edilizio oggetto dell' addebito è stato realizzato in difformità rispetto a quanto assentito.

Pertanto, è evidente che le opere abusive in questione non possono conferire alla condotta di edificazione i caratteri della contestata "assenza di permesso di costruire", né tantomeno di una 'totale difformità' rispetto al progetto, come delineato dall'art.32 DPR n.380/01.

Tanto meno, poi, l'intera costruzione può ritenersi realizzata in variazione essenziale rispetto a quanto autorizzato per la mera presenza della tettoia, e ciò in virtù di quanto disposto dall'art.32 DPR 380/01, e dall'art. 2 della Legge regionale 13.5.1985 n. 26, quest'ultima attuativa delle disposizioni di cui all'art. 8 L. 47/85, ora art. 32 del DPR n. 380/01.

Ne consegue che la realizzazione di opere in parziale difformità (al pari di quella in variazione essenziale in zona non vincolata) non è sanzionabile a norma dell' art. 44 lett. b) contestato, ma bensì ai sensi dell'art. 44 lett. a) del citato DPR 380/01.

Posta tale ineludibile premessa in ordine alla qualificazione giuridica del fatto per cui si procede, nel merito l'intervento edilizio in questione non imponeva il rilascio di un titolo concessorio, e ciò attesa la modesta entità della superficie e le caratteristiche di altezza e strutturali - segnatamente la apertura su tre lati - elementi questi che non consentono di ipotizzare altra destinazione oltre quella di natura pertinenziale all'edificio principale, e, in particolare, permettono di escludere quella abitativa in ampliamento.

Non può, pertanto, configurarsi un aumento di superficie abitativa utile.

L'opera, dunque, può ricondursi alla tipologia degli interventi di manutenzione straordinaria e, comunque, se considerata in relazione all' originario permesso a costruire menzionato nella comunicazione notizia di reato, trattasi di "variante a permesso di costruire" che, ai sensi dell' art. 22 DPR 380/01, richiede la "denuncia di inizio attività" di cui all'art. 22 commi 1 e 2 del citato DPR, richiesta per opere che non incidono "sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, .. non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire".

L'omessa denuncia di inizio attività, nelle ipotesi del primo e secondo comma dell'art. 22, è penalmente irrilevante, come espressamente ribadito dall'art. 37 DPR 380/01.

Va, dunque, emessa nei riguardi dell'imputata pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve L. C. dal reato di cui all'art. 44 lett. a) DPR 380/01, così riqualficato il fatto di cui all'imputazione, perché il fatto non sussiste.

Brindisi, 16 febbraio 2012

Il Giudice
- dott. ssa Simona Panzera -